

Aggiornamento 28 maggio 2025 a cura di AIVITER

ALL.to 2

**INDICE ULTERIORE NORMATIVA ITALIANA VIGENTE ED
AGGIORNATA al 28 maggio 2025 A FAVORE DELLE VITTIME
DEL TERRORISMO:**

- A) **3 La ulteriore normativa precedente la legge quadro n. 206/2004 aggiornata al 28 maggio 2025 applicata alle vittime del terrorismo. richiamata dal comma 2. art.1 della legge citata le cui disposizioni** pag. 39
- A) 3.1 Legge 27 ottobre 1973, n. 629 “Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell’adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia” **solo per notizia NON APPLICATA** pag. 40
- A) 3.2 Legge 13 agosto 1980, n. 466 “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” pagg. 41-43
- A) 3.3 Legge 20 ottobre 1990, n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata “ pagg. 43-48
- Dettaglio modifiche a legge n. 302/90 pagg. 48-50
- A) 3.4 Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” pagg. 50-54
- A) 3.5 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) art. 82 pagg. 55-56
- A) 4 Regolamenti riferiti a normativa A 3:
- A) 4.1 Decreto del PRESIDENTE della REPUBBLICA, 5 maggio 2009, n. 58: “Regolamento recante modifiche

ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti." (09G0066) (GU n. 126 del 3-6-2009) pagg.....

A) 4.2 Presdenza del Consiglio dei Ministri , Direttiva n.1/19 Sez.II, par.6 Vittime del Terrorismo, collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 407/98

pagg.....

A) 4.3 Min interno Direttiva n. 16001/149/2/(2) 18/06/2019 principi e criteri per il riconoscimento dei benefici di legge in particolare a favore delle vittime civili di terrorismo

pagg.

A) 3 Di seguito la normativa di rilievo precedente la legge quadro n. 206/2004, richiamata al comma 2, art.1 della legge citata, e con disposizioni riferite a benefici in vigore a favore delle vittime del terrorismo.

**A) 3.1 Legge 27 ottobre 1973, n. 62 - Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia
N.B. richiamata per importante precedente ed antesignana della clausola oro riconosciuta alle pensioni delle vittime del terrorismo dall'art. 7 della legge n. 206/2004.**

1. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 deceduti in attività di servizio (1) per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli elementi pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 luglio 1987, n. 266 (G.U. 22 luglio 1987, n. 30-Seie Speciale) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

2. Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il trattamento speciale di pensione di cui all'art. 1 sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti a personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

3. La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 10.000.000.

Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.

A) 3.2 Legge 13 agosto 1980, n. 466 - Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

“Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”.

Art. 2

La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale largizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Art. 3

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istitutivi prevenzione e pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

Art. 4

L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5 * sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 ed **ABROGATO** (barrato) **dall' art. 17**

legge 20 ottobre 1990, n. 302

~~L'articolo 5 della legge 13 Agosto 1980, n. 466 è stato come segue:~~

~~“Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore~~

~~all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".~~

Art. 6 *

L'articolo 6 della legge 13 Agosto 1980, n. 466 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 come segue:

"La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine;

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".

Art. 7

La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

Art. 8

Il contributo nelle spese funerarie per il personale delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

Art. 9

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

Art. 10 *

L'articolo 10 della legge 13 Agosto 1980, n. 466 è stato sostituito dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 come segue:

"I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge".

Art. 11

La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose,

e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Art. 12

Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3,4,5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi

-----o-----

A) 3.3 Legge 20 Ottobre 1990, n. 302 – Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Art. 1

Casi di elargizione

CRITERI ANCORA ATTUALI PER L'ELARGIZIONE DEI BENEFICI RISARCITORI:

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente *non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa* (1) per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione *fino a lire 150 milioni di lire* (2), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di *lire 1.500.000* per ogni punto percentuale.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia già stata richiesta o corrisposta da altro Stato. (1-bis)

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali a cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (2-bis).

(1) la limitazione dei benefici riservata agli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, è stata successivamente eliminata dall'art. 1 comma 1 della L. del 23 novembre 1998, n. 407 che ha soppresso le parole in corsivo e reso destinatari tutti gli invalidi a prescindere della percentuale di invalidità e quindi dall'1% compreso e oltre.

(1-bis) l'art 6, comma 1, legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha disposto l'introduzione del comma 1-bis all'art. 1.

(2) il precedente tetto del risarcimento massimo era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80, a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90 e ulteriormente elevato a € 200.000 (€ 2.000 per punto percentuale di invalidità) dalla legge 3 agosto 2004, n. 206;

(2-bis) i quattro quinti della capacità lavorativa corrisponde all'80%. Di conseguenza ai soggetti con invalidità permanente per terrorismo o criminalità organizzata, a causa della quale sia cessata l'attività lavorativa o del rapporto di impiego (essenzialmente militari) anche prescindendo dalla percentuale di invalidità accertata se minore dell'80%, viene riconosciuto la speciale elargizione nella misura massima di Lit. 150.000.000 (art. 82 comma 4 legge 23 dicembre 2000 n. 388, finanziaria 2001) elevato a € 200.000 dalla legge n. 206/2004.

Art. 2

Aumento della speciale elargizione

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integra, è elevata, per gli eventi successivi all'entrata in vigore della presente, a lire 150 milioni.

Art. 3.

Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'art. 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Art. 4

BENEFICI RISARCITORI

Elargizione ai superstiti (1)

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150.000.000 (2), secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì ai soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

(1) Ai fini della speciale elargizione, la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta. Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed i conviventi more uxorio.

(2) risarcimento massimo attualmente previsto in euro 200.000 dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato individuato in Lit. 150 milioni dalla legge n. n. 302/90, mentre la legge n. 466/80 aveva originariamente fissato il risarcimento massimo in Lit. 100 milioni.

Art. 5.

Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio. .

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare (1):

- a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
- b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
- c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

(1) opzione di fatto attualmente non più esercitata

Art. 6

Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici ~~1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.~~ ABROGATO E SOSTITUITO

"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".(1)

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere .

3. Per benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

(1) Comma 1 dapprima sostituito dall'art. 1, comma 3 legge 23 novembre 1998 , n. 407 e per ultimo sostituito dall'art. 23 . Legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ??).

Art. 7

Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento dei benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, una provvisoria pari al *90 per cento* dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. (1)

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato *limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.*(2)

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto delle disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto già fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua

di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

- (1) modifica introdotta dalla lettera a) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 /04/2003, n. 56
(2) parole aggiunte dalla lettera b) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

Art.8

Rivalutazione dei benefici

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9

Applicazione dei benefici di guerra

1. Le disposizioni di leggi vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili *e dei caduti* (2) a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile e di caduto a causa di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate (3) dal prefetto del luogo di residenza secondo modalità stabilite con decreto di Ministro dell'interno.

(2) parole aggiunte dalla lettera a) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407.

(3) parole che sostituiscono precedenti ed introdotte dalla lettera b) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407

Art. 9-bis

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI.

1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari. (3-bis)

(3-bis) l' articolo 9-bis è stato introdotto dall' art. 1 , comma 259, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in G.U . 28/1281996 m, n. 303)

Art. 10

Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui al presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

OMISSIS

Art.12

Eventi pregressi

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano *alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969*(4).

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. *In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (4-bis).*

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente introdotto dalla lettera b) comma dell'art. 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407 come segue:

“3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge”. (v.si art. 2)

(4) parole introdotte dalla lettera a) comma 1 dell'art. 3 legge 23 novembre 1998, n. 407 in sostituzione di precedenti .

(4-bis) intero periodo soppresso dal comma, art.1 legge 23 novembre 1998, n. 407

Art. 13.

Concorso di benefici.

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

Art. 14 ABROGATO

Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi. (1)

(1) art 14 abrogato dall'art. 22 , comma 1 , lettera f) legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. 23/03/1999, n.68)

Art. 15

Esenzione dei tickets sanitari. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.(1)

(1) Le precedenti parole “ conseguente agli eventi di cui alla presente legge” sono state soppresse dal comma 3 dell’art. 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 16.

Modalità di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17

Abrogazione.

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

Dettaglio delle modifiche legislative alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (GU n.250 del 25-10-1990)

Progr.	data pubblicazione	aggiornamenti all'atto
1	18/08/1995	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 8 agosto 1995, n. 340 (in G.U. 18/08/1995, n.192)<ul style="list-style-type: none">▪ La L. 8 agosto 1995, n. 340 (in G.U. 18/8/1995, n. 192) ha modificato (con gli artt. 1 e 2) gli artt. 4, 5 e 6.▪ ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 6.
2	28/12/1996	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 (in SO n.233, relativo alla G.U. 28/12/1996, n.303)<ul style="list-style-type: none">▪ ha disposto (con l'art. 1, comma 259) ha disposto l'introduzione dell'art. 9-bis.
3	26/11/1998	<ul style="list-style-type: none">• La LEGGE 23 novembre 1998, n. 407 (in G.U. 26/11/1998, n.277)<ul style="list-style-type: none">▪ ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.▪ ha disposto (con l'art. 1, comma 3) la modifica dell'art. 6, comma 1.▪ ha disposto (con l'art. 1, comma 3) la modifica dell'art. 12, comma 2.

Progr.	data pubblicazione	aggiornamenti all'atto
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9, comma 1; (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 9, comma 2. ▪ ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 12, comma 1; (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 12, comma 33. ▪ ha disposto (con l'art. 3, comma 3) la modifica dell'art. 15, comma 1.
4	03/03/1999	<ul style="list-style-type: none"> • La LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44 (in G.U. 03/03/1999, n.51) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 1.
5	23/03/1999	<ul style="list-style-type: none"> • La LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 (in SO n.57, relativo alla G.U. 23/03/1999, n.68) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera f)) l'abrogazione dell'art. 14.
6	29/12/2000	<ul style="list-style-type: none"> • La LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in SO n.219, relativo alla G.U. 29/12/2000, n.302) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha disposto (con l'art. 82, comma 7) la modifica dell'art. 11, comma 1.
7	27/01/2003	<ul style="list-style-type: none"> • La LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/01/2003, n.21) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 1.
8	05/02/2003	<ul style="list-style-type: none"> • Il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13 (in G.U. 05/02/2003, n.29) <ul style="list-style-type: none"> ▪ convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56 (in G.U. 5/4/2003 n. 80) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 7, comma 3; (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 7, comma 4.
9	28/11/2003	<ul style="list-style-type: none"> • Il DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n. 337 (in G.U. 28/11/2003, n.277) <ul style="list-style-type: none"> ▪ convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (in G.U. 12/1/2004, n. 8) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 1.

Progr.	data pubblicazione	aggiornamenti all'atto
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (in G.U. 12/1/2004, n. 8) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 4. ▪ convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (in G.U. 12/1/2004, n. 8) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 8.
10	11/08/2004	<ul style="list-style-type: none"> • La LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 (in G.U. 11/08/2004, n.187) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1. ▪ ha disposto (con l'art. 5, comma 5) la modifica dell'art. 4, comma 1. ▪ ha disposto (con l'art. 5, comma 5) la modifica dell'art. 12, comma 3. • Il DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151 (in G.U. 02/10/2008, n.231) <ul style="list-style-type: none"> ▪ convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n.186 (in G.U. 1/12/2008, n. 281) ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 2, lettera b).

-----O-----

A) 3.4 Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”

Art. 1

SOPPRESSIONE DEL LIMITE DEL 25% DELLA INVALIDITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI AGLI INVALIDI:

1. All'art. 1, commi 1,2,3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole “non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa” sono soppresse ⁽¹⁾. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.425 per l’anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dal 1999.

BENEFICIO COLLOCAMENTO AGEVOLATO :

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo (**1-bis**), nonché il coniuge e i figli ⁽²⁾ superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ⁽³⁾. *Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già*

un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo . Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni (4), da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico". (5). Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (6),(7)

Modifica introdotta in tema di collocamento obbligatorio:

alla legge n. 206/2004, all'art 3 al comma 1.ter è aggiunto il seguente periodo:

"I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407(5-ter).

Note

(1) Pertanto il comma 1 dell'art. 1 comma 1 della legge n. 302/90 a decorrere dal 23 novembre 1998 viene modificato come segue:
"A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa -N.B. cancellato precedente limite-, (per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo (N.B. eliminato in norma vigente precedente limite di 1/4) o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale"

Ne consegue che a seguito della modifica intervenuta all'art. 1 comma 1 della legge n. 302/90 dall'art. 1 comma 1 della legge n. 407/98 (le parole barrate sono quelle espunte nel testo aggiornato) per cui gli invalidi per atti di terrorismo sono considerati meritevoli di tutela a prescindere da ogni percentuale o grado (in precedenza lo erano solo da ¼ della capacità lavorativa).

(1-bis) con estensione anche alle vittime del dovere e criminalità organizzata ai sensi del comma 5 art. 82 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)

(2) per i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa servizio, di guerra o di lavoro nonché per i soggetti invalidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto invalido a titolo principale, qualora lo stesso sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa. Tale previsione è precisata all'art.

1 comma 2 del DPR 10 ottobre 2000, n. 233: Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

rimane ferma e non abrogata, per le vittime del terrorismo e loro familiari, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli e quindi la PROPRIETÀ ASSOLUTA.

(3) attuali posizioni economiche da B3 a C2

(5) Periodo in sostituzione di uno precedente ed introdotto dal comma 1, art. 2 Legge del 17 agosto 1999, n. 288.

(5-ter) periodo aggiunto dal comma 4-ter, art. 3 del decreto-legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge (cosiddetta Manovrina 2017) il 15/06/2017.

(6) Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 7 del Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 102 convertito nella legge 3 agosto 2010, n. 126.

(7) Il quarto periodo del presente comma "**Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68"** nota (6), si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili, in virtù dell'art.1, L. 11.03.2011, n. 25, (G.U. 25.03.2011, n. 69), con decorrenza dal 09.04.2011.

N.B: LE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BENEFICIO COLLOCAMENTO AGEVOLATO SONO REGOLAMENTATE DA:

dalla Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n- 1/2019 in Regolamento A) 4.2 con l'avvertenza di dover rettificare quanto previsto per gli orfani dei caduti e dei figli degli invalidi vittime del terrorismo e anche dei familiari delle vittime del dovere e criminalità

organizzata a seguito dell'introduzione del comma 5 dell'art. 82 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Categorie che risultano erroneamente penalizzate e destinatarie della riserva stabilita dall'art. 18 comma 2 della legge n. 68/99 (il meno favorevole 1% anziché il corretto 7%) con criterio NON CONDIVISO DA AIVITER.

L'ATTUAZIONE DEL BENEFICIO di cui al comma 2 dell'art. 1. NON È CONDIVISA DA AIVITER, IN QUANTO VIENE DISAPPLICATO il disposto per i beneficiari i quali tutti ".....godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli" Quest'ultima NORMA DI LEGGE È IN VIGORE E MAI STATA ABROGATA per cui ad es. i figli di invalidi e caduti vittime del terrorismo , rientrerebbero nella riserva ben più ampia del 7% e godono, come gli invalidi vittime diretti del terrorismo, qualora fruiscano del diritto in via sostitutiva del dante causa del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

SEGUONO COMMI RESIDUALI ART.1 legge n. 407/98

3. " 1.Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposite domande"

N.B. a sua volta l' art. 6 , comma 1, l.302/ 90 è stato per ultimo sostituito come segue

"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza"(1) .

(1) Comma 1 dapprima sostituito dall'art. 1, comma 3 legge 23 novembre 1998 , n. 407 e per ultimo sostituito dall'art. 23 . Legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso.

ART. 2.

BENEFICIO RISARCITORIO: PRIMO ASSEGNO VITALIZIO E DUE ANNUALITÀ

1. All'art. 1, commi 1,2,3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole "non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.425 per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dal 1999. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (7), è concesso, oltre alla elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile di Lit 500.000 mensili (8), soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2 comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione

siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. (9)

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato (10).

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire

11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta. (11)

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorrea formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui titolari dell'assegno di super invalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 per l'anno 1999 e lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

(7) parole aggiunte dall'art. 82, comma 9 lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(8) l'importo di detto assegno vitalizio mensile a favore delle SOLE vittime del terrorismo e criminalità organizzata, è stato elevato, rispetto a quello originario di Lit. 500.000, ad euro 500 mensili dal 1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 4 comma 238 L. della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(9) comma introdotto dal Decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56 art. 2 comma 1.

(10) ai fini dell'assegno vitalizio la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito, di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Quanto precede secondo le disposizioni di legge indicate. Peraltro si ritiene che, in assenza dei soggetti sopra indicati ed in analogia a quanto previsto per la speciale elargizione, altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, potrebbero essere: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta (v.si anche interpretazione autentica all'art. 1 comma 2 della legge n. 206/2004 introdotta dall'art. 3, comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152).

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

(11) Periodo introdotto dall'art. 10 comma 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato su G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicata su "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 2011.

(12) parole aggiunte dall'art. 82, comma 9 lettera b) legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(13) Parole che sostituiscono precedenti ed introdotte dall'art. 3 L. 2 aprile 2003, n. 56.

Art. 3 modifiche agli artt. 9, 12 e 15 legge n. 302/90

1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite le seguenti: "e dei caduti";

b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate".

2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

Art. 4 BENEFICIO BORSE DI STUDIO

1.A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997/1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (12) per ogni anno di *scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario* (13). Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 (14).

(14) L'attuazione di tale beneficio è stata disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 (G.U. n. 126 del 3/06/2009): "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata estesa anche alle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.(09G0066)". Tale regolamento ha abrogato il precedente emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 368. Gli importi delle borse annuali di studio sono stati incrementati: per gli studenti delle scuole elementari e medie da Euro 207 nel 1998 agli attuali Euro 400; per gli studenti delle scuole superiori da Euro 516 nel 1998 agli attuali Euro 800; per gli studenti delle università da Euro 2.582 nel 1998 agli attuali 3.000

Art. 5

1.I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969.

Art.6 COPERTURA LEGGE OMISSIS

-----○-----

A) 3.5 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)

Art. 82

(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno Bianca". Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi connessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della Difesa è autorizzato fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rdes A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

- RILIQUIDAZIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE IN PRECEDENZA ATTRIBUITA IN MISURA INFERIORE NONCHÉ RICONOSCIMENTO AGLI INVALIDI VITTIME DEL TERRORISMO CON INVALIDITÀ NON INFERIORE ALL'80% O COMPORTANTE LA CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' NEL VALORE MASSIMO;

- IMPORTANTE MODIFICA ESTENSIVA INTRODOLTA ALL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA SPECIALE ELARGIZIONE:

4. **Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni (1) , competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.**

(1) si intende in assenza del "coniuge superstite e figli se a carico", i familiari in prima opzione ai sensi dell'art. 2, primo comma punto 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 729 (che ha sostituito l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, N. 166):

DECORRENZA DAL 1 gennaio 1967 DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI n. 302/90 e n. 407/98

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata, si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura colposa,".

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalità organizzata";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalità organizzata".

■ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti. (09G0066) (GU n. 126 del 3-6-2009)

testo in vigore dal: 18-6-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della relativa potestà regolamentare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché ai superstiti dello stesso personale;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Visto l'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'articolo 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto;

Ravvisata la necessità di dettare una nuova disciplina regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009, n. 808 del 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a i l s e g u e n t e r e g o l a m e n t o :

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio in favore:
- a) delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n.407, e successive modificazioni;
 - b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
 - c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione:
«5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- La legge 20 ottobre 1990, n.302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n.407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):
«Art. 4.- A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.
Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, reca:
»Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.«.
- Si riporta il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001"):
«Art.82(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
- 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990,

l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n.302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: « e della criminalita' organizzata»;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata.».

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche):

«Art. 3. - Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.».

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56:

«Art. 3 (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: «scuola secondaria superiore e di corso universitario», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:

«Art. 1-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul).

- 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: « nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.».

- La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».

- Si riporta il testo del comma 1270 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«1270. Alla legge 3 agosto 2004, n.206, all'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».

Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.».

- Si riporta il testo dei commi 562, 563, 564 e 565 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';

- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.243, reca: «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.318, reca: «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo».

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, si vedano le precedenti note alle premesse.

Art. 2.

Oggetto della disciplina

1. Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio:

- a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;
- b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore;
- c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
- d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.

3. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.

4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio e' riservata ai soggetti con disabilita', di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Nota all'art. 2:

- Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse.
- La legge 5 febbraio 1992, n.104, reca: « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:
 - a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;
 - b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
 - c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
 - d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre.
3. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1.

Art. 5.

Commissione e graduatorie

1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da:
 - a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della Presidenza stessa;
 - b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Università e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.Ogni amministrazione può designare un supplente.
2. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
 - b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;
 - c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.
5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.
6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi,	Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni,	Ministro dell'interno
La Russa,	Ministro della difesa
Alfano,	Ministro della giustizia
Tremonti,	Ministro dell'economia e delle finanze
Gelmini,	Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Sacconi,	Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009

Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 214

Nota all'art. 6:


- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,n.318, si vedano le precedenti note alle premesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0041098 P-
del 24/06/2019



DIRETTIVA N. 1 /2019

Alle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25.

PREMESSA	2
DISPOSIZIONI GENERALI.	4
1 RUOLO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI	4
2 MISURE DI SOSTEGNO ALLE CATEGORIE PROTETTE	4
3 RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	4
SEZIONE PRIMA: LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68. NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E DELLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2.	6
4 LE CATEGORIE PROTETTE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68	6
4.1 SOGGETTI BENEFICIARI	6
4.2 QUOTA D'OBBLIGO, BASE DI COMPUTO, MOBILITÀ E COMPENSAZIONE TERRITORIALE	9
4.3 ACCESSIBILITÀ DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	16
4.4 SANZIONI E TUTELA GIURISDIZIONALE	17
4.5 IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI	18
4.5.1 <i>L'assunzione mediante avviamento, la chiamata nominativa e il concorso con riserva</i>	21
4.5.2 <i>Convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999 – Intesa C.U. del 16 novembre 2006. Svolgimento di tirocini formativi o di orientamento</i>	24
4.6 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E SERVIZI DI POLIZIA E DELLA PROTEZIONE CIVILE	27
5 LE CATEGORIE PROTETTE DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68	28
5.1 SOGGETTI BENEFICIARI	28
5.2 QUOTA D'OBBLIGO	30
5.3 SANZIONI.....	31
5.4 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	31
SEZIONE SECONDA: LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407. NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA... 32	32
6 LE CATEGORIE PROTETTE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407	32
6.1 SOGGETTI BENEFICIARI	32
6.2 QUOTA D'OBBLIGO	33
6.3 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	34
6.3.1 <i>Ministeri:</i>	36
6.3.2 <i>Altre Amministrazioni pubbliche</i>	37
SEZIONE TERZA: LE CATEGORIE PROTETTE EQUIPARATE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407	38
7 LE VITTIME DEL DOVERE	38
7.1 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.....	39
8 I CADUTI SUL LAVORO.....	40
9 I TESTIMONI DI GIUSTIZIA	40
CONCLUSIONI.	41



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

Dalla complessità delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge, anche in ragione delle richieste che provengono dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni di categoria, l'opportunità di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento.

La presente direttiva, che già tiene conto degli orientamenti interpretativi definiti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali, con Accordi del 21 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, è stata oggetto di condivisione, anche in sede di apposite riunioni, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, con l'ANPAL, l'INL, l'INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria. È stato, altresì, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.

La finalità perseguita dalle indicazioni che seguono è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:

- l'articolo 3 della Cost. che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'articolo 4 della Cost., il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica è quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono effettivo, e anche in considerazione dei principi di diritto comunitario e internazionale in materia, nonché con l'articolo 38 della Cost. che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale;
- l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'unione europea del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, all'articolo 5, così recita: *"Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili"*. Tale direttiva è stata attuata con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel modificare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione. In particolare, a seguito delle modifiche intervenute, l'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa, tra l'altro, alla disabilità nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. Per la nozione di discriminazione si rinvia all'articolo 2 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità secondo cui *"per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole"*;
- il comma 2 dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Con la presente direttiva si affrontano, altresì, le tematiche che scaturiscono dall'estensione dei benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante *"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"*, ad altre categorie di beneficiari, quali le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Per favorire un approfondimento sistematico di tutta la materia, si ritiene utile suddividere la trattazione nelle seguenti tre diverse Sezioni, all'interno delle quali si vanno a trattare le specificità e le modalità di assunzioni obbligatorie consentite:

- Sezione prima: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e congiunti superstiti di cui all'articolo 18, comma 2;
- Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Le predette tre Sezioni sono precedute dal richiamo di disposizioni normative di carattere trasversale nonché da necessari chiarimenti preliminari.

Si evidenzia che la legge 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico. Nel contesto della presente direttiva è stato seguito il criterio di richiamare gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni.

La presente direttiva, tuttavia, fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle presenti linee di indirizzo.

Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001. In relazione agli indirizzi di cui alla presente direttiva si considerano superati, ove non espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14 novembre 2003, n. 2.

Disposizioni generali.

1 Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Si ricorda che a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge 183/2010 all'articolo 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001, le amministrazioni istituiscono il "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*", che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Il Comitato contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

2 Misure di sostegno alle categorie protette

L'articolo 39-*quater* del d.lgs. 165/2001 detta una nuova disciplina in materia di "*Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68*".

Con nota prot. n. 7571 del 10 luglio 2018 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro hanno fornito chiarimenti per la corretta ed omogenea attuazione della predetta disciplina, richiamando le amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999 all'invio, ai sensi dell'articolo 39-*quater*, comma 1, d.lgs. 165/2001, del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 68/1999.

Nella medesima nota sono stati chiariti gli effetti della mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 39-*quater* o del mancato rispetto dei tempi concordati ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

È in corso di adozione, anche in ragione delle nuove disposizioni sopra richiamate, il nuovo decreto interministeriale, previsto dall'articolo 9, comma 6, della citata legge 68/1999, per la definizione del modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché per la definizione della periodicità e delle modalità di trasferimento dei dati.

In esito alla compilazione dei prospetti informativi e del modello di comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederanno ad attivare monitoraggi annuali sull'adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999.

3 Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

L'articolo 39-*ter* del d.lgs. 165/2001, introduce la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In base al disposto normativo, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, hanno l'obbligo di nominare il predetto responsabile, al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

L'obbligo per le predette amministrazioni tiene conto dell'esigenza di garantire misure adeguate in contesti organizzativi di maggiore dimensione. Resta fermo che le amministrazioni pubbliche con meno di 200 dipendenti possono comunque procedere alla nomina del predetto responsabile.

Il responsabile dei processi di inserimento, collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le relative attribuzioni, svolge, con poteri di impulso e verifica, le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli. Si ricorda che, secondo l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, per "*accomodamento ragionevole*" si intendono "*le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali*". I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione delle richiamate misure senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Il riferimento della previsione normativa ai "*servizi competenti*" richiama la necessità di segnalare le predette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima ancora, ai responsabili della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione ovvero ai servizi che le amministrazioni individuano nell'ambito del proprio assetto organizzativo.

Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, tenuto anche conto dei profili di responsabilità connessi con l'espletamento delle predette funzioni, è opportuno che il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità sia individuato dalle amministrazioni nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale ovvero, relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali, tra i dipendenti in posizione apicale. Per l'individuazione del responsabile, da nominare con apposito provvedimento, le amministrazioni privilegiano il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacità organizzative. Con riferimento alle figure dirigenziali, le funzioni di responsabile dei processi di inserimento possono essere conferite mediante attribuzione di incarico aggiuntivo.

È utile che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento di nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del responsabile;
- per garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il responsabile rediga una relazione annuale sull'attività svolta anche al fine di segnalare la necessità o l'opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate per facilitare l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità.

Con riferimento alla figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone e dello svolgimento dei compiti assegnati, si richiamano le disposizioni normative in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e, con riferimento alla dirigenza, anche l'articolo 21, del d.lgs. 165/2001 ritenendo opportuno attribuire obiettivi specifici in relazione al ruolo assegnato.

Sezione prima: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2.

4 Le categorie protette dell'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

L'articolo 1 della legge 68/1999 individua le categorie protette destinatarie della relativa disciplina che i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere nei limiti percentuali fissati dal successivo articolo 3 e con le modalità previste dagli articoli 7, 11 e 16 della stessa legge.

Si richiama sinteticamente l'elenco dei soggetti interessati, come individuato dal predetto articolo 1, evidenziando che i requisiti richiesti dal legislatore, e accertati dagli organi competenti¹, si configurano come necessari per poter vantare il diritto soggettivo al collocamento obbligatorio nell'ambito della quota d'obbligo prevista esclusivamente per le persone con disabilità:

- a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222² ossia gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Rientrano in quest'ultima categoria i soggetti che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità e ai quali, pertanto, è stata accertata dall'INPS una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale;
- b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni vigenti;
- c) persone non vedenti o sordomute³ di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni. Restano ferme le norme speciali vigenti in materia, così come richiamate dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge

¹ Vedi dPCM 13 gennaio 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. n. 43 del 22.02.2000), in riferimento alle visite sanitarie di accertamento degli invalidi civili. Per gli invalidi del lavoro, nonché per gli invalidi di guerra e per servizio indicati dalla norma saranno sufficienti le certificazioni rilasciate rispettivamente dall'Inail e dalle Commissioni mediche.

² In base alle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 che modifica l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

³ Si veda, altresì, la legge 20 febbraio 2006, n. 95, recante "Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi."



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II. MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

68/1999 per i centralinisti telefonici non vedenti⁴, per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, per i terapisti della riabilitazione non vedenti, per gli insegnanti non vedenti ed, infine, per i sordi;

- d) persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o infermità causate dalla guerra) e invalide per servizio (lavoratori in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio) con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Le persone beneficiarie, come sopra individuate, che risultano disoccupate⁵ e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto⁶.

Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.

Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone in età lavorativa, che abbiano cioè compiuto i sedici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento per il settore pubblico⁷.

Rimangono fermi i requisiti generali di accesso all'impiego pubblico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487⁸, nonché quelli specifici eventualmente previsti dal bando di concorso, con le precisazioni che seguono. In particolare, l'età minima necessaria per l'accesso al pubblico impiego è fissata a 18 anni. Tale limite è da ritenere vigente e si deve escludere che sia stato abrogato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (secondo cui *"la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età,*

⁴ Secondo la l. 113/1985, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale. In caso di più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. Si rinvia al D.M. 10 gennaio 2000 in materia di individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45, comma 12, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

⁵ Si ricorda che lo stato di disoccupazione, in base all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è la condizione dei soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo d.lgs. 151/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Le informazioni in merito alla dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) si rinvia al seguente link: <https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/dichiarazione-di-disponibilita-al-lavoro>. Il recente decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 4, comma 15-*quater*, dispone che per le finalità di cui al medesimo decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁶ La previsione è contenuta nell'articolo 8 della legge 68/1999, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1 del medesimo d.lgs. 151/2015.

⁷ L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 *"Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"* dispone che *"Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato"*. Si ritiene che l'età minima necessaria per l'iscrizione negli elenchi del collocamento sia da intendersi pari a sedici anni, atteso che, per effetto dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni.

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II. MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione"), il limite di età abolito è da intendere solo come il limite massimo, non anche come il limite minimo.⁹

Per quanto concerne l'età massima, infatti, pur restando confermato quanto detto ai fini dell'iscrizione nell'elenco, occorre puntualizzare che si considerano superate le limitazioni poste dal citato dPR 487/1994 sul limite massimo, che erano state riprese dall'abrogata legge del 2 aprile 1968, n. 482 e poi disapplicate a seguito del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dunque, il limite massimo di età per l'assunzione coincide, per queste categorie, con il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori.

Sempre in tema di requisiti generali si ricorda la necessità di avere assolto l'obbligo scolastico e con riferimento alla cittadinanza la disciplina dell'articolo 38 d.lgs. n. 165 del 2001.

Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota, e fino ad un massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso¹⁰ computando anche le altre riserve previste dalla legge¹¹.

Si ricorda poi che l'articolo 16, comma 2, della legge 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Detto comma persegue l'obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo imposto dall'articolo 3. Le ipotesi che possono verificarsi, all'atto della definizione della graduatoria finale, sono le seguenti:

1. non vi sono sufficienti disabili, collocati in posizione utile, che possano coprire la quota di riserva in quanto iscritti negli appositi elenchi alla data di scadenza del bando. In tal caso ferma restando l'assunzione dei vincitori secondo il merito, al fine di coprire la quota d'obbligo l'amministrazione può ricorrere all'assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione alla data di scadenza del bando;
2. all'atto dell'assunzione o nell'arco di vigenza della graduatoria vi siano ulteriori scoperture della quota d'obbligo¹².

⁹ V. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 giugno 2010, n. 3642 (conferma T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 9864 del 2009) in cui si precisa che l'articolo 2 del d.P.R. n. 3/1957 fissa l'età minima di 18 anni non già per il solo accesso ai pubblici impieghi, ma a monte per la partecipazione ai relativi concorsi, in quanto dispone che "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione". Analogamente l'articolo 2 del d.P.R. n. 487/1994 fissa i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato, e indica l'età minima di 18 anni. È dunque previsto il limite minimo di età di 18 anni non solo per l'accesso ai pubblici impieghi nello Stato, ma anche per la partecipazione al concorso, dovendo tale requisito essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

V. anche Corte cost., 30 dicembre 1997, n. 466, secondo cui l'età minima deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

¹⁰ L'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, prevede che nelle procedure concorsuali "i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso". Dal testo della norma si deduce che lo stato di disoccupazione ("disabili iscritti nell'elenco") è presupposto per avvalersi del diritto alla riserva dei posti. Si ricorda che nei pubblici concorsi la riserva dei posti può essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo dell'articolo 3 della legge 68/1999 e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che, nella singola procedura di reclutamento, la riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

¹¹ Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2013, n.1992 "(...) il Collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata l. n. 68 del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e può non sussistere al momento dell'assunzione (...)".

¹² Tribunale Roma sez. lav., 12/07/2018 - "Il principio secondo cui, in sede di nuove assunzioni (che nel caso della Pubblica Amministrazione avvengono necessariamente attraverso una procedura concorsuale), debba comunque rispettarsi la quota di riserva prevista dall'articolo 3 della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In entrambe le ipotesi, per rispondere alla *ratio* della norma, l'amministrazione potrà assumere i predetti soggetti anche senza rispettare l'ordine della graduatoria di merito del concorso e rispettando tale graduatoria con riferimento alle categorie protette.

4.2 QUOTA D'OBBLIGO, BASE DI COMPUTO, MOBILITÀ E COMPENSAZIONE TERRITORIALE

Al fine di garantire l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l'articolo 3 della legge 68/1999 prevede l'obbligo per i datori di lavoro pubblici di avere alle loro dipendenze un certo numero di lavoratori appartenenti alla categoria.

Come già detto, una quota di assunzioni obbligatorie è altresì prevista dalla legge a favore dei soggetti (congiunti, superstiti di caduti o di invalidi) di cui all'articolo 18, comma 2.

La disciplina della quota d'obbligo disposta dalla legge 68/1999 realizza un intervento sulle aliquote fissate dalla previgente normativa¹³, che prevedeva criteri e modalità diverse di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette. La vecchia disciplina, tra l'altro, non definiva criteri puntuali di distribuzione del collocamento obbligatorio sul territorio nazionale, a discapito di un'omogenea applicazione geografica dei benefici contemplati dalla normativa.

Al fine di assicurare l'effettività del collocamento obbligatorio con la definizione di livelli standard ed omogenei di reclutamento nonché di garantire la funzionalità delle amministrazioni, la legge 68/1999 è intervenuta fissando un sistema di quote dedicate al reclutamento delle categorie protette che si fonda sul carattere dimensionale della struttura datoriale.

In particolare, in base all'articolo 3 della legge 68/1999, i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopra richiamate nella seguente misura:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

L'obbligo del rispetto della quota si applica a prescindere dalla necessità di procedere a nuove assunzioni.

È bene ricordare che, secondo il comma 4 del predetto articolo 3, per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (v. paragrafo 4.5).

In base all'articolo 5, comma 8, della legge 68/1999, gli obblighi di cui agli artt. 3 e 18 della medesima legge 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale. Inoltre, secondo quanto precisato dall'articolo 2, comma 1, del DPR 333/2000, per i datori di lavoro pubblici l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999 prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall'amministrazione. La quota d'obbligo si ripartisce, ove possibile in modo omogeneo, nell'ambito delle singole aree o categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere adeguatamente conto. L'obbligo di copertura si configura, in ogni caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento obbligatorio.

Dunque, rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un'articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in

L. n. 68/1999 non è che una conseguenza necessaria dell'obbligo di avere alle proprie dipendenze una determinata percentuale di lavoratori disabili. È evidente quindi che allorché la base di calcolo di detta percentuale si amplia, per effetto di nuove assunzioni, si amplierà proporzionalmente anche il numero dei dipendenti disabili che l'amministrazione datrice di lavoro deve avere alle proprie dipendenze.

¹³ Articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

servizio presso l'Amministrazione complessivamente intesa, ferma restando la ripartizione per aree o categorie.

Secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (l. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono, esclusivamente nel caso in cui si trovino in situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica complessivamente considerata, a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, in questa circostanza, della dotazione organica e non dei presenti in servizio, che nella fattispecie sono maggiori, al fine di evitare un costante incremento delle posizioni soprannumerarie. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato sulla base della dotazione organica e quello allo stato esistente di categorie protette in servizio. La disposizione introdotta deroga, infatti, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

Così come chiarito dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per effetto dell'articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (legge 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'articolo 4 della legge 68/1999.

In considerazione del fatto che non si può procedere alla compensazione interregionale, di cui meglio si dirà più avanti, tali datori di lavoro devono garantire un'omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, affinché la quota complessiva delle relative assunzioni sia il più possibile distribuita in modo omogeneo tra le regioni e le province.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della l. 68/1999, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo¹⁴ dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Si rimanda, a tal proposito, alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010, n. 2 in tema di "Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative", nonché alla richiamata nota DFP prot. n. 7571 del 10 luglio 2018.

Inoltre, l'articolo 4 della legge 68/1999, che detta, tra l'altro, disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, e l'articolo 3 del dPR 333/2000, sulle modalità di computo della quota di riserva e sulle esclusioni, individuano i lavoratori che non costituiscono base di computo (categorie escluse) per la determinazione della quota di riserva e, tra questi, quelli che sono computabili nella quota d'obbligo. L'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono da considerare nella base di computo, di norma, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

I lavoratori esclusi dalla base di calcolo per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono: i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge 68/1999 (quindi tanto le persone con disabilità quanto le categorie dell'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale prevista dalla legge), quelli con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di

¹⁴ Decreto MLPS 22 novembre 1999 - "Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68" e decreto MLPS 2 novembre 2010 con oggetto "Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II. MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

produzione e lavoro, nonché i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento (per il settore di lavoro pubblico il riferimento è al contratto di formazione e lavoro), i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma 9, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e pertanto i dipendenti in regime di part-time sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore (articolo 4, comma 1, della legge 68/1999).

I dipendenti a tempo determinato sono computati ai fini della determinazione della quota di riserva se titolari di contratto a termine di durata superiore a sei mesi. La fissazione di un termine minimo di durata del contratto di lavoro evidenzia la necessità di computare l'aliquota d'obbligo sul personale stabile dell'amministrazione. Il riferimento al personale stabile come base di computo dell'aliquota assume rilievo ai fini delle modalità di copertura della quota d'obbligo che, in base ad un criterio di ragionevole corrispondenza, deve necessariamente essere assolta con assunzioni a tempo indeterminato¹⁵. Ciò è del resto in linea con le finalità del collocamento obbligatorio, come inserimento stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e con l'obbligo permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze soggetti appartenenti alla categoria tutelata. In considerazione di ciò si determinerebbe, peraltro, una violazione dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 che individua, quale presupposto necessario per la stipula di rapporti di lavoro con contratto a termine, la temporaneità o l'eccezionalità dell'esigenza.

La possibilità di assumere personale con disabilità a tempo determinato, in ogni caso, non è del tutto esclusa dalla legge 68/1999, fermo restando che ai fini dell'adempimento dell'obbligo occupazionale la durata del contratto non può essere inferiore ai sei mesi. In particolare, l'articolo 11 prevede che i datori di lavoro possano stipulare convenzioni con i Centri per l'impiego che abbiano ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono tra l'altro prevedere l'assunzione con contratto di lavoro a termine dei soggetti disabili. Nella fattispecie il ricorso al tempo determinato appare giustificato dalla procedura prevista per la stipula della convenzione che, richiamando la competenza del Centro per l'impiego, assicura la tutela e garanzia della persona con disabilità come contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto dell'obiettivo primario della convenzione che rimane quello dell'inserimento lavorativo e del conseguimento dell'occupazione stabile¹⁶.

In ogni caso, per effetto dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nonché dell'articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno

¹⁵ Cassazione civile sez. lav. 16 agosto 2004, n. 15951 "In relazione alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di personale protetto, dettata dalla l. 2 aprile 1968 n. 482, applicabile "ratione temporis" ai fatti di causa, non è ammissibile l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per coprire la quota d'obbligo, che va computata sul personale stabile dell'impresa, sicché tale quota deve essere necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato."

¹⁶ Cassazione civile sez. lav. 31 maggio 2010, n. 13285 "In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la p.a. ai sensi dell'articolo 11 l. 12 marzo 1999 n. 68, non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine."



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2015, n. 81, nei limiti della quota d'obbligo, per cui coloro che sono stati assunti come persone con disabilità con contratto di lavoro a tempo determinato, usufruiscono del diritto di precedenza qualora abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, purché il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Qualora l'assunzione a tempo determinato della persona con disabilità sia stata effettuata prescindendo dalla disabilità si usufruisce comunque del diritto di precedenza, nei termini sopra descritti, per l'assunzione a tempo indeterminato con possibilità di computo nella quota d'obbligo.

Resta fermo, quanto chiarito dall'articolo 1 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali, concernente "*Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017 ovvero nel caso di lavoratori a tempo determinato, con oneri su fondi esterni, con contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, di contemplarli nella base di computo per assunzioni a tempo indeterminato, ove rientranti nella consistenza della dotazione organica dell'ente.

Sempre in virtù del principio di corrispondenza tra base di computo e tipologia delle assunzioni, secondo cui i criteri per definire la base di computo soccorrono per la definizione della riserva e delle modalità di copertura della stessa, dall'esclusione della dirigenza dalla base di calcolo deriva che il collocamento obbligatorio delle categorie protette, previsto dalle vigenti disposizioni normative, non possa riguardare i posti di qualifica dirigenziale.

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'articolo 38, comma 3, Cost. consente un regime di favore nei confronti delle persone con disabilità, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro, ma non anche per la progressione in carriera delle persone con disabilità già occupate¹⁷.

Relativamente, poi, al personale dipendente in regime di part-time, si richiama l'articolo 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel definire i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, prevede che, ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro - e quindi ragionevolmente anche ai fini della individuazione della regolare copertura della quota di riserva -, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intera di orario a tempo pieno.

Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono arrotondate per eccesso (ad esempio per un lavoratore che ha un orario pari al 45,52% dell'intero si conteggia 46%, se l'orario di lavoro è pari a 54,23% si conteggia 54%). Quando occorre ricondurre il valore delle quote ad unità a tempo pieno, si

¹⁷ Corte Costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190: "*La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, l'equilibrio tra i due interessi pubblici - quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili - è stabilito dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost. - dell'art. 8-bis, D.L. n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, secondo cui le riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999 si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza annuali". Il principio generale si ritiene applicabile con riferimento al personale di ogni categoria protetta.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

precisa che l'arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale si effettua sul resto delle frazioni di orario, che residua dalla somma degli orari a tempo parziale ricondotta ad unità intere di orario a tempo pieno. (*Es.: si sommano tutte le percentuali di part-time. Ove il valore della somma sia pari a 357/100 le unità intere da computare sono 3+1 (arrotondamento per eccesso di 57)=4, laddove la somma sia di 340/100 le unità da computare sarebbero 3 (senza arrotondamento)*).

Altresì, per ragioni di omogeneità tra i criteri di computo e quelli necessari per verificare il rispetto della quota d'obbligo, si ritiene ammissibile l'assunzione di categorie protette in regime di part-time nonché il conteggio della percentuale di prestazione lavorativa ai fini della copertura della predetta quota, secondo le modalità specificate dal citato articolo 9 del d.lgs. 81/2015¹⁸. La circolare n. 41 del 26/6/2000 del MLPS stabilisce che per quanto riguarda il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva dovrà considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore rapportato al normale orario a tempo pieno con arrotondamento ad unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario ordinario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del dPR 333/2000 i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto. Ciò appare una deroga all'articolo 9 del d.lgs. 81/2015 in favore degli enti di piccole dimensioni.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta."*

La trasformazione a tempo pieno del rapporto per le categorie protette è fuori dai limiti assunzionali se è correlata alla disponibilità della quota d'obbligo.

Si passano ora in rassegna i lavoratori che sono esclusi dalla base di calcolo e che sono computabili nella quota d'obbligo, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio.

Essi sono i:

- a) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio dei disabili che, in costanza di rapporto di lavoro, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60 per cento (invalidi civili), a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (articolo 4, comma 4, legge 68/1999 e articolo 3, comma 2, dPR 333/2000). Si veda l'articolo 2 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali concernente *"Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017.* Rientrano in tale categoria anche i militari giudicati non idonei al servizio con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60 per cento accertata dalla competente

¹⁸ Cassazione civile sez. lav. 29 novembre 1990, n. 11474 *"Con riguardo al rapporto di lavoro degli invalidi ed assimilati assunti ai sensi della l. 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) l'iniziale impiego a tempo parziale, anziché a tempo pieno, del prestatore d'opera invalido o assimilato assunto a seguito di collocamento obbligatorio costituisce legittima esplicazione dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, non essendo vietata la limitazione convenzionale dell'orario di lavoro e non essendo al riguardo stabilita, dalla disciplina protettiva di cui alla citata legge, alcuna particolare regolamentazione dei rapporti di lavoro instaurati in forza di essa."*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461¹⁹;
- b) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio relativo ai disabili che, successivamente all'assunzione, divengono invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale (invalidi del lavoro) con un grado di invalidità superiore al 33 per cento (articolo 3, comma 4, dPR 333/2000);
 - c) i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti (articolo 4, comma 3-bis, legge 68/1999²⁰). Si veda l'articolo 2 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali concernente "Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017.

Relativamente all'istituto della mobilità del personale si ricorda che la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con oggetto "*Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" ha chiarito che gli adempimenti previsti dall'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 sono esclusi con riferimento alle procedure e alle assunzioni delle categorie protette. Lo stesso può ritenersi con riferimento agli adempimenti di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 in caso di avvio di procedure di reclutamento per la copertura della quota d'obbligo.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104²¹ dispone che i soggetti con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. La previsione normativa disciplina la mobilità del personale con disabilità all'interno della stessa amministrazione, prevedendo che le persone con disabilità, come sopra individuate, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Altresì, relativamente alla quota d'obbligo riservata alle persone con disabilità ed alla tipologia di soggetti da farvi rientrare, si ricorda che la legge 25 marzo 2011, n. 25²², all'articolo unico prevede, tra l'altro, che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto articolo 3 della legge 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilità

¹⁹ Recante "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

²⁰ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1 del medesimo d.lgs. 151/2015 e, successivamente, così modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del medesimo d.lgs. 185/2016.

²¹ La legge reca la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

²² La legge 25 marzo 2011, n. 25, recante "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili.

Inoltre, sulle assunzioni in esame, si fa rinvio a quanto già chiarito da questo Dipartimento con nota circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786 e, da ultimo, con la richiamata circolare n. 5 del 2013, relativamente agli effetti della copertura della quota d'obbligo sul regime assunzionale dell'amministrazione precedente. In particolare, in caso di disciplina limitativa delle assunzioni, non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

Le predette assunzioni vanno effettuate anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, ferme restando le disposizioni speciali limitative che scaturiscono da criticità della situazione economico-finanziaria in cui versa l'amministrazione.

Si ricorda che l'articolo 22, comma 5, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 dispone che, al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 68/1999, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro.

Relativamente alle quote d'obbligo, va infine richiamato l'articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater, della legge 68/1999 che prevedono il meccanismo della compensazione. La disciplina è stata oggetto di recente modifica normativa: l'articolo 9 del decreto-legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, ha sostituito il previgente comma 8 ed ha anche aggiunto i successivi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. Relativamente al settore pubblico, il comma 8-ter della previsione normativa, così come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dispone che *"I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6."* Dunque, diversamente dai datori di lavoro privati, i datori di lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente al territorio regionale.

Ciò detto, si precisa che anche in base alla formulazione dell'articolo 5, comma 8-ter, della legge 68/1999, l'istituto della compensazione regionale si configura come ipotesi eccezionale rispetto al principio generale dell'omogenea distribuzione della quota sul territorio nazionale.

In base alla normativa richiamata e secondo quanto precisato, si evidenzia che la compensazione territoriale su base interregionale si potrebbe, invece, giustificare nel solo caso in cui la disomogeneità di assunzioni obbligatorie tra regioni sia la conseguenza della fase transitoria che ha segnato il passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge 68/1999. Si ricorda, infatti, che l'articolo 18, comma 1, della legge 68/1999 prevede che *"I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa."*

Solo per questa fattispecie è ammessa, in via eccezionale, la compensazione interregionale.

Nella suddetta ipotesi, le amministrazioni interessate dovranno, in ogni caso, poter dimostrare che la situazione di anomalia nella distribuzione delle assunzioni obbligatorie sul territorio nazionale dipende dalla richiamata circostanza ed altresì di aver posto in essere ogni opportuna iniziativa, tra cui la mobilità volontaria, volta a sanare la disomogeneità rilevata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* all'articolo 54 stabilisce qual è il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Tra le altre informazioni che i siti delle pubbliche amministrazioni devono necessariamente contenere vi sono i seguenti dati pubblici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale e i bandi di concorso.

In ragione poi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, secondo cui, in base al comma 1, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, è plausibile ritenere che le amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

In particolare, le amministrazioni dovranno indicare:

- la dotazione organica necessariamente distinta per aree o categorie;
- il numero delle persone con disabilità da assumere in base alle previsioni dell'articolo 3 della legge 68/1999;
- il numero delle persone con disabilità già reclutati a copertura della quota obbligatoria;
- le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese le eventuali convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, finalizzate al completamento della quota obbligatoria.

Si ricorda, infatti, che il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale.

4.3 ACCESSIBILITÀ DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

Come noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 4, *"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"*, aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici"*, introduce disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

L'articolo 1 della suddetta legge afferma, infatti:

[...] 1. *La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.*

2. *È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. [...]*

Si fa riferimento, inoltre, alla Convenzione delle nazioni Unite, art. 27 *"Lavoro e occupazione"*, comma 1 lettera 1) e alla legge del 7 agosto 2015, n.124 per quanto riguarda gli *"accomodamenti ragionevoli"*, da mettere in atto in un'ottica di garanzia all'inclusione delle persone con disabilità. Per quanto riguarda l'accomodamento relativo all'accessibilità digitale, l'obbligo previsto dall'art. 4, comma 4, della legge 4/2004 recita: "[...] I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte [...]".

Le tecnologie assistive, ovvero i dispositivi e il relativo *software* che rendono accessibili e usabili i comuni strumenti informatici di lavoro, consentono la rimozione e la riduzione delle barriere digitali, che le persone con disabilità possono incontrare nell'uso di strumenti informatici e possono essere proposte dal Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, di cui al paragrafo 3 della presente direttiva, laddove presente. A mero titolo di esempio, un elenco di dispositivi tecnologici che devono essere messi a disposizione del lavoratore ricomprendono quelli elencati nell'allegato 5, in particolare alla Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione", del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Sulla base di tale classificazione, le amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, laddove i prodotti assistivi non siano disponibili nell'ambito degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di acquisto pubbliche.

4.4 SANZIONI E TUTELA GIURISDIZIONALE

Il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di avviamento di lavoratori disabili all'ufficio provinciale entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione (articolo 9, comma 1, legge 68/1999). La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 9. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge, i datori di lavoro pubblici - come previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 e ribadito dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001 - possono altresì stipulare con i competenti uffici provinciali "*convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali*".

Al fine di garantire l'effettività della copertura delle quote d'obbligo, la legge 68/1999 prevede specifiche sanzioni in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico. In particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici è prevista la sanzione amministrativa per il mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo di cui al citato articolo 9, comma 6, della predetta legge.

Per quanto riguarda, invece, le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 15, comma 3, della legge 68/1999 prevede che ai responsabili del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che compiano inadempienze, riferite non solo alla fattispecie dell'invio del prospetto informativo, ma relative a tutte le disposizioni della medesima legge 68/1999, si applichino le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Emerge, quindi, che l'ambito sanzionatorio è di ampio spettro e può ricomprendere anche la mancata verifica della presenza dell'autodichiarazione del datore di lavoro che partecipa alle gare di appalto (articolo 17 della legge).

Nella disciplina del settore pubblico non si riscontrano sanzioni tipiche previste per le inadempienze in argomento. Il tutto, perciò va ricondotto alla disciplina generale della responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile richiamata dall'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Tuttavia, in base al comma 4 dell'articolo 15, legge 68/1999²³, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione

²³ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dell'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della richiamata legge, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Si aggiunge che l'articolo 9, comma 8, della legge 68/1999 prevede che *“qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido (...), la Direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria”*.

L'invio all'autorità giudiziaria, che assume significato solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni, può costituire presupposto, oltre che per le sanzioni amministrative, anche per la fattispecie dell'abuso e dell'omissione di atti d'ufficio ex artt. 323 e 328 c.p., laddove ricorrano tutti gli elementi necessari richiesti per la configurazione dei reati citati. Si ha quindi il caso della responsabilità penale, ove ne sussistano i presupposti.

Relativamente alla procedura, l'articolo 8 del dPR 333/2000, che dispone in materia di sistema sanzionatorio, prevede che l'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni siano esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale territorialmente competente, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*.

Occorre poi evidenziare che ogni ufficio pubblico territoriale è obbligato a trasmettere il prospetto informativo di competenza relativo alla provincia. La responsabilità dell'adempimento dovrebbe essere in capo al Direttore del personale della sede centrale, salvo che questi non abbia delegato i dirigenti degli uffici periferici per i prescritti adempimenti.

Ai fini del rafforzamento del sistema di verifica degli adempimenti sul collocamento obbligatorio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in considerazione dei dati risultanti dal prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 1999, n. 68, monitorano, mediante verifiche a campione, il rispetto degli obblighi dell'articolo 3 della legge 68/1999 da parte delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni contenute nell'articolo 39-*quater* del d.lgs. 165/2001.

Inoltre, sulla tutela e l'azionabilità delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla legge 68/1999, appare necessario richiamare l'attenzione sull'azione a tutela giurisdizionale dei diritti avverso gli atti e i comportamenti di discriminazione a causa, tra l'altro, della condizione di *handicap* prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il richiamato articolo 4 prevede che i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti discriminatori a causa degli handicap sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e che in caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del predetto decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che introduce un procedimento giudiziario celere e privo di formalismi.

4.5 IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI

L'articolo 7 della legge 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, salva l'applicazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

delle disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge 68/1999. L'articolo 16 della legge 68/1999 disciplina poi l'assunzione dei predetti soggetti mediante concorso pubblico.

L'ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità:

1. la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
2. il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l'articolo 16 della legge 68/1999;
3. le convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge 68/1999.

Così come chiarito dalla richiamata circolare n. 5 del 21 novembre 2013, per effetto dell'articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (legge 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'articolo 4 della legge 68/1999.

I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dall'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fermo restando che, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (l. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione introdotta deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

I lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della citata legge 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge, possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) ed m), della Costituzione.

In base a quanto detto, ne deriva che le amministrazioni non possono addurre, come giustificazione alla mancata copertura della quota d'obbligo, l'assenza di posti in pianta organica; le stesse amministrazioni devono adottare le misure utili alla copertura della quota d'obbligo ricorrendo in maniera complementare e fattiva alle modalità assunzionali sopra esplicitate, mediante programmazione del fabbisogno e tenuto conto dei vincoli temporali previsti dalla legge.

Ai fini della copertura della quota d'obbligo, le amministrazioni sono obbligate a ricorrere anche ai concorsi con riserva, all'utilizzo delle graduatorie di idonei, nonché alle convenzioni che si prestano maggiormente per realizzare il collocamento mirato di queste categorie di beneficiari.

È fondamentale, per un uso corretto, trasparente ed imparziale delle forme di reclutamento prescritte, che le amministrazioni individuino secondo il proprio fabbisogno del personale i posti da coprire con la quota d'obbligo dettagliandoli, ove possibile, nelle varie aree o categorie e posizioni economiche. In



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

base alla disciplina normativa vigente, il piano triennale dei fabbisogni, come strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione, è adottato annualmente. Si rinvia, con riferimento ai riflessi della materia sul piano dei fabbisogni delle amministrazioni, ai contenuti nel D.M. 8 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018. Come meglio evidenziato nel paragrafo 4.4 si ricordano le sanzioni e i profili di responsabilità connessi con il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999. Resta fermo, per le qualifiche per cui è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, di reclutare tramite avviamento e tramite convenzione, e per le altre qualifiche di utilizzare il concorso pubblico con riserva di posti ed in via residuale la convenzione come meglio si va a dire. Può accadere che gli strumenti dell'avviamento abbiano esaurito le disponibilità di posti nelle qualifiche basse ed il concorso con riserva non consenta, seppure temporaneamente, di sopperire alle necessità di copertura di quota.

Il datore di lavoro pubblico non può, però, avvalersi della disposizione che prevede la facoltà di un esonero parziale attraverso il versamento di un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Perciò si ritiene che compatibilmente con le esigenze datoriali e quelle di una distribuzione della quota sulle aree, lo strumento a cui ricorrere sia quello della convenzione anche per i posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. In tale ultima circostanza il ricorso alla convenzione deve essere concepito in via residuale, ovvero una volta che sia stato accertato che non sia possibile comprimere la quota d'obbligo ricorrendo all'utilizzo di graduatorie concorsuali, e la convenzione deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto.

Si richiamano, al riguardo, alcuni principi basilari espressi nella sentenza della Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, n. 12441: *"In altri termini il legislatore, consapevole della necessità di conciliare la tutela della disabilità con il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, ha voluto restringere al massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote ed ha, quindi, sostanzialmente voluto affermare con l'articolo 16 (della l.68/1999), nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci siano né riservisti in senso stretto, né altri disabili idonei ma non vincitori."*

Nel rinviare ai paragrafi successivi per maggiori dettagli sui concorsi e sulle convenzioni, si ribadisce che l'articolo 16, comma 2, della legge 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della stessa legge, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

In materia di quota d'obbligo, come già detto, la legge 25 marzo 2011, n. 25, recante "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili", all'articolo unico, prevede che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto articolo 3 della legge 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilità di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili.

Rimane, altresì, confermato quanto già detto circa il fatto che il regime assunzionale vincolato o il blocco delle assunzioni in via sanzionatoria, non incide sul collocamento obbligatorio la cui efficacia deve essere in ogni caso garantita.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Infine, si richiama l'obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all'assunzione così come previsto dall'articolo 32, comma 7, del DPR n. 487 del 1994.

In particolare, anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007 recante "*Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante*", la predetta visita dovrà essere richiesta, prima del reclutamento, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. L'obbligo di richiedere la predetta visita prima dell'assunzione è da ritenere attuale in considerazione della vigenza dell'articolo 32, comma 7, del DPR 487/1994. Peraltro con la stessa visita medica l'amministrazione verifica l'effettivo possesso del requisito soggettivo dell'appartenenza alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 che, unitamente allo stato di disoccupazione e all'iscrizione nelle apposite liste di collocamento, legittima l'accesso al reclutamento obbligatorio nella forma dell'avviamento o in quella del concorso con riserva. Del resto, dal mancato controllo potrebbe derivare che posti riservati agli appartenenti alle categorie protette, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale dell'articolo 2 della Costituzione e del diritto degli inabili all'avviamento di cui all'articolo 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti non più in possesso del requisito soggettivo richiesto per averne diritto²⁴.

Si rinvia, inoltre, alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante "*Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

4.5.1 L'ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO, LA CHIAMATA NOMINATIVA E IL CONCORSO CON RISERVA

Come detto l'assunzione mediante avviamento è prevista per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Avviene, in base all'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Per le assunzioni mediante avviamento si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "*Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*".

La richiesta di avviamento deve essere effettuata entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino tutte le informazioni utili a verificare l'applicazione della legge 68/1999. L'obbligo dell'invio del prospetto deve essere assolto entro il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia se l'obbligo di ricoprire la quota d'obbligo è sopravveniente, la richiesta di avviamento va effettuata nei termini sopra detti.

Le richieste di avviamento da parte delle amministrazioni devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a serie speciale - "Concorsi ed esami".

²⁴ V. TAR Brescia, Lombardia, 11 gennaio 2000, n. 4, Consiglio di Stato V, 18 settembre 32003, n. 5297.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I centri per l'impiego competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

Come chiarito dall'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 i lavoratori disabili devono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della stessa legge.

I centri per l'impiego, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

In merito alle graduatorie, si ricorda che le persone con disabilità richiedono l'iscrizione in relazione alle loro capacità lavorative. Per ogni persona l'ufficio competente redige una scheda che descrive le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione, analizzando i possibili posti da assegnare al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche ai centri per l'impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

Le prove selettive non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare solamente l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

Si applica, ove compatibile, l'articolo 32 del dPR 487/1994 sulle modalità di assunzione.

Per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo è consentita la chiamata nominativa - tramite lo strumento delle convenzioni stipulate ex articolo 11 della legge n. 68/1999 - per l'assunzione dei disabili psichici²⁵, nei termini sotto indicati. Si richiama l'attenzione sull'importanza di favorire l'inserimento anche di questa categoria di persone con disabilità.

Si ricorda, altresì, che secondo l'articolo 6, comma 2, dell'intesa del 16 novembre 2006, che riguarda le convenzioni con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili, la convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.

In base all'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Resta fermo, in caso di concorrenza di riserve destinate a tipologie di beneficiari diverse, il limite previsto dal decreto del presidente della Repubblica 487/1994, che al comma 1 dell'articolo 5, in materia di categorie riservatarie e preferenze, dispone che nei pubblici concorsi le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

²⁵ La previsione relativa all'assunzione dei disabili psichici, mediante richiesta nominativa tramite convenzione, è contenuta esplicitamente nell'articolo 9, comma 4 della legge 68/1999.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dunque, secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 e come anticipato in precedenza, nei pubblici concorsi la riserva dei posti può essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che nella singola procedura di reclutamento la riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Per questo, per poter configurare un vero e proprio obbligo di assunzione della persona con disabilità disoccupata, è comunque necessario che la quota di riserva non sia già esaurita²⁶.

Altresì, come detto, ai fini del diritto alla riserva di posti è presupposto necessario l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione (articolo 7, comma 2, l. 68/1999).

Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso.²⁷

Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che la disciplina sul collocamento dei disabili è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza alla luce di due canoni fondamentali, quali rispettivamente quello del *favor disabilis*, che è diretto a tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del carattere auto esecutivo della disciplina, che si applica in ogni caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso²⁸. Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo per cui la riserva non prevista dal bando si applica *ex lege* alla procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all'articolo 3 della legge 68/1999.

Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile²⁹ che risulti idoneo, atteso l'obbligo di copertura della quota.

Si rinvia all'articolo 5, in materia di "*Categorie riservatarie e preferenze*", del DPR 487/1994 e al paragrafo 6.3 dove si chiariscono le modalità delle assunzioni obbligatorie con riferimento alle persone appartenenti a diverse categorie protette.

Ciò detto, secondo le previsioni dell'articolo 16 della stessa legge 68/1999, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, con la sola eccezione di quei profili professionali, da individuare con D.P.C.M. (non ancora emanato), che non ne permettono l'utilizzazione e dei i servizi di polizia e della protezione civile, nell'ambito dei quali il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (articolo 3, comma 4, della legge n. 68/1999).

A tutela dei disabili i bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

²⁶ T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 12937; Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271.

²⁷ T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n. 1980 "*Non sono computabili ai fini della saturazione dell'aliquota per le assunzioni delle categorie protette riservatarie i posti di coloro che, pur appartenenti alle categorie predette, siano risultati vincitori di concorso per merito proprio e che abbiano ricevuto il riconoscimento dopo la nomina.*"

²⁸ T.A.R. Lecce Puglia sez. II, 07 settembre 2010, n. 1926 "*La riserva di posti in favore dei soggetti indicati dalla l. 2 aprile 1968 n. 482, ha lo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze, nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire un'occupazione, ne deriva l'attribuzione di un carattere cogente alle citate disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione.*" e anche T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 13 gennaio 2010, n. 4

²⁹ Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1984 "*Nell'ambito della disposizione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui i lavoratori disabili delle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, il limite della metà dei posti risulta naturalmente e ragionevolmente operativo solo laddove i posti banditi siano più di uno e, per converso, non applicabile nei concorsi ad un solo posto, nell'ambito dei quali il diritto del disabile idoneo non è subordinato ad altra condizione che quella della disponibilità di quota percentuale sulla pianta organica.*"



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come più volte detto, la norma dispone, altresì, che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento della quota d'obbligo, oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Pertanto, le amministrazioni che non abbiano coperto la quota d'obbligo, nei limiti necessari a garantirne il completamento, possono assumere le persone con disabilità idonee nella graduatoria di merito, secondo quanto già precedentemente specificato³⁰.

In termini generali, secondo l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145³¹, così come modificato dall'articolo 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare - entro i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero a copertura della quota d'obbligo, e, comunque, in via prioritaria rispetto alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 - le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

4.5.2 CONVENZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 68/1999 - INTESA C.U. DEL 16 NOVEMBRE 2006. SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI O DI ORIENTAMENTO

In base a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 68/1999, una terza modalità di assunzione volta a realizzare l'obiettivo del collocamento obbligatorio è quella dell'articolo 11 in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

Per superare le problematiche legate al vecchio sistema di avviamento al lavoro delle persone con disabilità, con la legge 68/1999, il legislatore ha introdotto il principio del collocamento mirato, passando da una teoria impositiva ad una concezione consensuale e flessibile.

Come detto in premessa, infatti, già nell'articolo 1 si legge che finalità della normativa è la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, inteso "*quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione*" (articolo 2, legge 68/1999).

In relazione a ciò il legislatore, oltre alle modalità di reclutamento mediante avviamento e con concorso pubblico, ha previsto un ulteriore canale assunzionale che, rappresenta una delle misure che più rispondono alla finalità di collocamento mirato della legge 68/1999, consentendo il superamento dei limiti oggettivi che l'amministrazione potrebbe riscontrare con il ricorso alle altre modalità assunzionali.

La convenzione può essere utilizzata come doppio canale per:

- sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche più basse, in un'ottica di adempimento programmato della copertura della quota cadenzata a seconda degli obblighi

³⁰ V. T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n. 127: "*La disposizione è stata letta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenere superflua la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, ferma rimanendo la necessità del possesso e della documentazione dello stesso con riguardo alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in questo senso, tra le altre, Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2004, n. 712; Cds), secondo una valutazione assiologica di bilanciamento dei diversi interessi coinvolti condiviso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190/2006).*"

³¹ Secondo cui: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.*"



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

occupazionali, oppure in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in funzione del fabbisogno.

- effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, che, nel modificare l'articolo 39, comma 1, del d.lgs. 165/2001, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407"*. In questa circostanza si richiama l'attenzione dell'amministrazione a ricorrere a questo strumento come soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarietà e l'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'amministrazione al buon andamento ed all'imparzialità, a valle quindi della verifica della possibilità di coprire la quota d'obbligo mediante utilizzo delle graduatorie relative a concorsi pubblici.

Infatti, come già detto, l'amministrazione chiamata ad assolvere agli obblighi assunzionali potrebbe non disporre in dotazione organica di posti vacanti per la cui copertura è sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo e, pertanto, la stessa non trovarsi nella possibilità di avviare richieste di collocamento al centro per l'impiego. Per la copertura dei posti vacanti per cui è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo l'amministrazione potrebbe procedere allo strumento del concorso con riserva ma, anche in tal caso, potrebbe rilevare l'assenza di partecipazione alla procedura o di superamento del concorso da parte di soggetti con disabilità.

La modalità dell'articolo 11 della legge 68/1999, contemplata, come detto, anche dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001, consente di superare i limiti oggettivi riscontrabili con gli altri canali assunzionali, una volta che questi siano stati tutti esperiti senza successo, atteso il meccanismo di avviamento mediante convenzione che potrà essere utilizzato per la copertura di posti anche con titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nei limiti dei posti che possono essere destinati allo strumento della convenzione, e ferma restando la necessità di un'accurata selezione in ragione delle professionalità da acquisire. Non si manca di sottolineare che le amministrazioni dovranno valutare le professionalità da rendere disponibili per la copertura mediante lo strumento della convenzione. Si tratta, in sostanza, di una forma di reclutamento assimilabile al concorso riservato (nella fattispecie alle persone con disabilità), fermi restando i requisiti di accesso, che deve passare, per ragioni di trasparenza ed imparzialità, attraverso lo strumento delle convenzioni e, pertanto, in ragione dei criteri oggettivi individuati d'intesa con i centri per l'impiego.

In tale circostanza è sottintesa la necessità di una procedura comparativa il più possibile aperta e quindi con un numero di candidati senz'altro superiore - almeno il doppio ove possibile - a quello dei posti da coprire.

Fermo restando quanto detto, in considerazione del percorso e delle soluzioni prospettate dal legislatore occorre considerare l'esigenza di contemperare la necessità di garantire il particolare *favor* riconosciuto alle categorie protette con quella di funzionalità dell'organizzazione amministrativa e dei fabbisogni professionali dei datori di lavoro obbligati all'assunzione. In un'ottica di buona amministrazione, infatti, le esigenze andranno contemperate nell'ambito della programmazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

triennale del fabbisogno che dovrà contenere l'indicazione dei posti da destinare alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo e le modalità di copertura degli stessi.

Le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 hanno ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il comma 2 del predetto articolo prevede che nella convenzione siano stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d'obbligo.

Essa, in un contesto di collocamento mirato, può prevedere:

- la facoltà di scelta nominativa;
- lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- l'assunzione con contratto di lavoro a termine;
- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.

Accanto alle predette convenzioni, possono altresì essere stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

L'articolo 39 del decreto legislativo 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovano programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso alla Conferenza unificata uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili. Rispetto al predetto schema le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessità di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si facesse ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003.

Nelle more dell'adozione di ulteriori linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999, in sede di Conferenza unificata, il 16 novembre 2006 è stata adottata l'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 68/1999 e dell'articolo 39 del d.lgs. 165/2001 con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili.

Il percorso per la definizione dei contenuti di tale tipologia di convenzione è definito dalla predetta intesa che secondo l'articolo 1 si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, per favorire l'inserimento dei lavoratori disabili nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Dalla formulazione della legge e dell'intesa emerge chiaramente che la convenzione non può essere utilizzata per finalità dilatorie, avendo quale scopo puntuale quello dell'inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del periodo di tirocinio, infatti, compiute le verifiche previste, occorre disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio.

Le persone con disabilità, dichiarate idonee allo svolgimento delle mansioni relative, sono **inquadrate**, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

Si rinvia al contenuto della predetta intesa per quanto concerne la disciplina di dettaglio.

Si afferma l'importanza delle convenzioni quali strumento di politica attiva che consente il collocamento mirato dei soggetti con disabilità e che, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001, i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di applicare. Si ricorda, infatti, che in base al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

sopra richiamato articolo le amministrazioni pubbliche “*promuovono o propongono*” programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/1999.

A proposito dell’individuazione del numero dei posti da destinare a detta modalità assunzionale, l’articolo 2 dell’intesa dispone che, ferme restando le quote di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all’ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l’attivazione dei percorsi di *tirocinio*.

Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinato all’inserimento con chiamata nominativa, dei lavoratori disabili di cui all’articolo 6, comma 2, dell’intesa che sono:

- i lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli invalidi del lavoro;
- i lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità.

Da un’interpretazione sistematica si evince che la chiamata nominativa è complementare a quella numerica per avviamento e può interessare solo qualifiche per le quali è richiesta la scuola dell’obbligo come titolo di studio. Inoltre deve essere effettuata nel pieno rispetto di principi di trasparenza, in particolare dando pubblicità sul sito istituzionale ai criteri specifici seguiti per l’individuazione dei beneficiari e dell’esito della procedura.

Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l’amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999 ovvero attiva procedure concorsuali con riserva di posti per le qualifiche alte o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti per le qualifiche basse. Si evidenzia che, definire ordinari gli altri istituti, attribuisce alle convenzioni una valenza di strumento straordinario per favorire forme di collocamento mirato e soluzioni atte a rendere effettiva la copertura della quota d’obbligo. Un’attenzione particolare va rivolta alle categorie di disabili per le quali l’intesa destina il quaranta per cento dei posti oggetto della convenzione, invitando le parti che devono sottoscrivere l’accordo a tenere in considerazione l’apposita tutela concessa nell’intesa per i predetti soggetti, al fine di favorire l’inserimento mirato anche degli stessi.

Rimane fermo ogni altro intervento regionale sulla materia volto a favorire l’integrazione dei disabili, anche per quanto concerne quelli psichici il cui percorso di inserimento richiede un accompagnamento particolare.

Si ricorda che l’articolo 22, comma 5, lettera c) della già richiamata legge 183/2011 prevede che, fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge 68/1999 sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro.

4.6 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E SERVIZI DI POLIZIA E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Come già detto, il comma 4 dell’articolo 3 della legge 68/1999 dispone che per i servizi di polizia e della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. Ciò, evidentemente, in considerazione della specialità delle attività che esulano da quelle di tipo esclusivamente amministrativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si evidenzia che, in base ad una lettura coerente e ragionevole delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 68/1999 che tenga conto dell'esigenza di garantire la corrispondenza tra la base di calcolo e la quota d'obbligo, le amministrazioni interessate dovranno computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento al solo personale occupato in attività amministrative, così come individuato nell'ambito della propria dotazione organica. Sul punto, si rimanda alle indicazioni formulate nel punto 4.2 della presente direttiva. Si ritiene che la limitazione prevista dalla norma sia da riferire anche ai servizi di polizia locale, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni interessate di computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento agli operatori del servizio di polizia locale adibiti allo svolgimento di attività amministrative e la possibilità di accesso del personale disabile in tali posizioni professionali.

Si precisa inoltre che, in base al disposto del comma 4 dell'articolo 3 della legge 68/1999, la limitazione ai soli servizi amministrativi previsti dal predetto articolo riguarda il collocamento dei disabili e non anche quello dei soggetti appartenenti alla categoria dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge 68/1999.

5 Le categorie protette dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68

5.1 SOGGETTI BENEFICIARI

L'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 individua un'ulteriore categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui all'articolo 1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilità ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.

Nell'ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi di riservatari:

- A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;
- B) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio³², diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;
- C) coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- D) profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante "*Normativa organica per i profughi*".

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa (alias fatto) di lavoro (punto A) rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro (punto C), l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento

³² Si ricorda che l'articolo 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "*Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data*".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia, come evidenziato nel paragrafo 9.

Ai beneficiari sopra descritti, si aggiungono gli orfani per crimini domestici, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante "*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*": la disposizione, in particolare, prevede che la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Pertanto, gli orfani per crimini domestici rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma non anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

Si aggiungono altresì gli orfani di Rigopiano in base a quanto previsto dall'articolo 11-*septies*, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. In base alla disposizione, ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:

a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999. Per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori appartenenti alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Si rinvia al paragrafo 4.4.1;

b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi della medesima disposizione, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio. Sotto tale ultimo aspetto si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, del dPR 333/2000 i soggetti di cui alla legge 407/1998 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, come sopra individuate, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata³³, alle categorie a queste equiparate e alla categoria degli orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

Sul punto si rinvia alle previsioni del citato articolo 1 del DPR 333/2000 nonché a quanto già detto nel paragrafo 4.1.

5.2 QUOTA D'OBBLIGO

L'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 prevede che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è, dunque, pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Come meglio spiegato in seguito, resta fermo che, anche rispetto alla quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Sul punto, come già detto, le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'articolo 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli.

Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate. Poiché non sussiste un criterio di priorità tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine appositi bandi per la copertura dei posti disponibili.

Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 sono importanti le indicazioni della legge 25/2011 che, interpretando l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, chiarisce che il superamento della quota deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Dunque, in base all'equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro, così come le vittime del dovere e i testimoni di giustizia, possono essere assunti anche superando la quota dell'1%, fermo restando che, oltre le prescritte percentuali di riserva, l'assunzione è sottoposta al regime assunzionale di riferimento.

Per gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per servizio nonché per gli orfani per crimini domestici, che come rilevato non rientrano nelle categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della

³³ V. art. 1 del DPR 333/2000 e art. 1, comma 2, legge 407/1998.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

criminalità organizzata, non è invece consentito il superamento della quota dell'articolo 18, comma 2, della l. 68/1999 se non nella forma del reclutamento ordinario.

Ciò detto, relativamente alle modalità di computo della quota di riserva e ai criteri di calcolo della stessa in caso di comando o mobilità del personale di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di disabili nel paragrafo 4.2 della sezione prima della presente direttiva.

Uguualmente, sotto il profilo della trasparenza, si rimanda alle indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2 della presente direttiva, cosicché, nei termini sopra precisati, anche rispetto a tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa.

5.3 SANZIONI

Il DPR 333/2000, all'articolo 8, comma 4, prevede che la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 68/1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.

5.4 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

In base al richiamato articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge e, dunque, mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11, anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*.

Per il dettaglio si rimanda alle precisazioni dei paragrafi precedenti, relative alle modalità di reclutamento delle categorie protette di cui all'articolo 1 della medesima legge 68/1999.

È altresì possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici. Difatti, relativamente alle modalità di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, l'articolo 5, comma 3, del DPR 487/1994, nel fissare l'ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama al punto 1) la *"riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni"*. Il riferimento alle categorie riservatarie disciplinate dalla legge sul collocamento obbligatorio consente di ritenere che anche i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della riserva di posti nei concorsi pubblici banditi per la copertura delle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. Il meccanismo di reclutamento mediante riserva è quello descritto per i soggetti con disabilità, anche in riferimento alle previsioni dell'articolo 16 della legge 68/1999 sulla possibilità per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei nella procedura concorsuale, alle condizioni e con i limiti indicati dalla disposizione.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, come già detto, si evince che gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007. Ciò comporta che i predetti soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, come illustrate nella sezione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

seconda della presente direttiva, con la precisazione, formulata dal comma 123 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge superstite è alternativa. Quanto detto è da riferire anche alla categoria dei testimoni di giustizia, ferme restando le specifiche modalità di assunzione.

Non si tralascia di evidenziare che in base alle considerazioni precedentemente svolte relativamente ai disabili, cui si rimanda, anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 riguarda esclusivamente le qualifiche non dirigenziali³⁴.

Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

6 Le categorie protette dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407

6.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Si tratta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302³⁵, cui fa rinvio l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo³⁶.

Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, del DPR 333/2000 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge 407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

³⁴ Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L. n. 68 del 1999, gli orfani dei caduti per causa di lavoro hanno diritto al collocamento obbligatorio (id est: assunzione) fino al raggiungimento della quota d'obbligo dell'1% dei posti da coprire, ma con esclusione di quelli destinati a dirigenti.

³⁵ In particolare i soggetti di cui all'art. 1 della legge 302/1990 sono i seguenti:

- chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

- chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, purché si realizzino le seguenti condizioni:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

- chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai precedenti due punti, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

- chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

³⁶ V. art. 3 legge 206/2004.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.2 QUOTA D'OBBLIGO

In base all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, aggiunto dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 nei termini illustrati di seguito che chiariscono che non è vincolante il limite della predetta quota.

Prima che intervenisse il decreto legge 102/2010, secondo quanto precisato dal dPR 333/2000 e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2003, nella quota di riserva dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Con l'esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva dell'1 per cento della legge 68/1999, per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata veniva a mancare una quota di riserva. Né questa poteva essere quella dell'articolo 3 della legge 68/1999 dedicata ai soli soggetti disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di *"Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili"*, nell'unico articolo, prevede che *"Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili."* Come meglio precisato in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o equiparati, in possesso dei requisiti di invalidità dell'articolo 1 della legge 68/1999, rientrino tra i destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell'articolo 3 della stessa legge.

Ciò precisato, l'articolato della richiamata legge 25/2011, relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede la possibilità di superare la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 nel rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione, presuppone che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano rientrare nella medesima riserva, salvo la possibilità di superarla. Come meglio evidenziato in seguito, nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli.

Ciò detto, in base alla normativa vigente le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possono avvenire, nell'ambito della quota dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 come di seguito indicati. Non sarebbe possibile un'interpretazione diversa atteso che l'articolo 1, comma 2 della legge 407/1998 stabilisce, per dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la preferenza a parità di titoli.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.3 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le modalità assunzionali dei soggetti interessati sono determinate dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998.

Come già detto, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per le assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si proceda per chiamata diretta nominativa.

Altresì, l'articolo 1, comma 2, della predetta legge 407/1998, dispone che i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. La disposizione prevede inoltre che per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel principio l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998 dispone che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro congiunti, nei limiti indicati nella norma, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Le norme sul collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative richiamate dalla disposizione sono quelle della legge 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, la priorità nel reclutamento dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, si determina in riferimento alla quota d'obbligo dell'articolo 18 della predetta legge.

Con riferimento ai soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità, considerato che la legge 68/1999 fissa specifici presupposti di invalidità per l'inserimento nella categoria protetta dell'articolo 1 e per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le quote dell'articolo 3, occorre chiarire che le condizioni in termini di invalidità che devono sussistere rispetto ai predetti soggetti per poter accedere alle quote d'obbligo dell'articolo 3 della legge 68/1999, sono quelle definite dal predetto articolo 1.

Quanto detto anche in considerazione dell'esigenza, evidenziata dalla legge 25/2011, di garantire l'esclusività della quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 a favore degli appartenenti alla categoria protetta dei disabili.

I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o a quelle equiparate, pertanto, possono accedere alla quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

solo ove in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della stessa legge e, dunque, solo ove classificabili come disabili ai sensi della disciplina di riferimento. Detti soggetti dovranno scegliere se avvalersi dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata o di categoria equiparata - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 407/1998 per la copertura della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999 - ovvero dello status di persona con disabilità - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 68/1999 per la copertura della quota d'obbligo dell'articolo 3 della stessa legge.

Ove non in possesso del grado di invalidità necessario per poter accedere alla quota di riserva dell'articolo 3, gli appartenenti alla categoria della legge 407/1998 o alle categorie equiparate possono essere assunti dall'amministrazione a copertura della quota di riserva dell'articolo 18 della legge 68/1999 che non richiede specifiche percentuali di invalidità ed è dedicata a soggetti che non siano in possesso delle percentuali di invalidità dell'articolo 1 della legge 68/1999.

Considerate le diverse tipologie di soggetti concorrenti che possono sussistere nell'ambito della medesima categoria protetta e tenuto conto dell'esigenza di graduare il livello di tutela nell'applicazione della disciplina normativa, la quota di riserva dell'articolo 18 della legge 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via prioritaria per l'assunzione dei soggetti appartenenti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o delle categorie equiparate, che siano anche in possesso dello stato di persona con disabilità. Il criterio prioritario di assunzione garantirebbe la maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che siano anche persone con disabilità rispetto a quelli della stessa categoria che non siano persone con disabilità. Ciò tanto più se si considera che, in base all'interpretazione autentica della legge 25/2011, solo la quota dell'articolo 18 della legge 68/1999 può essere superata a differenza di quella dell'articolo 3 che, se esaurita, non consentirebbe il collocamento delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità.

Ciò detto, relativamente alla procedura da seguire al fine di garantire la priorità di collocamento obbligatorio dei predetti soggetti, la trasparenza e l'imparzialità di reclutamento degli stessi, le amministrazioni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire con l'assunzione dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini della copertura della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999, fissando preventivamente i criteri di scelta.

Ferma restando la possibilità per le predette assunzioni di superare il limite dell'1 per cento della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999, laddove non pervengano richieste di assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono al reclutamento del personale appartenente alla categoria dell'articolo 18 della legge 68/1999, secondo le modalità previste dalla legge e specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva.

Ciò detto, tenuto conto dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, la legge 407/1998 fissa modalità assunzionali che, relativamente alle qualifiche alte, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre Amministrazioni.

Prima di entrare nel dettaglio delle modalità assunzionali, occorre ricordare che il citato articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, nel modificare l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407".

6.3.1 MINISTERI:

In particolare, presso i Ministeri i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate, così come indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 e anche se svolgono già un'attività lavorativa, possono essere assunti con chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Pertanto nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui in base alle regole ordinarie dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 si accede mediante concorso, possono essere ricoperte con chiamata nominativa dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge 407/1998.

La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali di assunzioni fissate dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni dei predetti soggetti, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

Dunque, in base al quadro di riferimento, si evidenzia la possibilità per i Ministeri di coprire con chiamata nominativa dei predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze della dotazione organica e le qualifiche alte (profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o posizione economica iniziale dei profili di Area III) nel limite massimo del 10 per cento dei posti vacanti in organico. Come base di computo del limite del 10 per cento sono considerate le vacanze nella dotazione organica relativa alla qualifica da ricoprire.

Come detto, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili", nell'unico articolo, prevede che il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per cui alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate non si applica la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, si interpreta nel senso che il superamento della predetta quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

L'articolato, nel precisare che si possa superare la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 e che resta ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo per le assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento (disponibilità di posti in pianta organica e vincoli assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, della legge



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

407/1998 che, come detto, fissa per i Ministeri il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico per la copertura con la modalità della chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite.

Pertanto, i Ministeri possono procedere alle assunzioni dei predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l'anno di riferimento fermo restando, comunque, il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico della qualifica di riferimento.

Come già anticipato, le assunzioni delle qualifiche alte sopra indicate sono effettuate dai Ministeri previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sul punto si richiama la necessità di determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle suddette prove di idoneità che non comportano valutazioni comparative e che sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate alla tipologia di lavoro da svolgere e al livello di titolo di studio richiesto.

Nel principio l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 dispone che i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Il diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria è da considerare nell'ambito della riserva di posti prevista, ai fini della copertura della quota d'obbligo, nelle procedure concorsuali bandite dall'amministrazione; il diritto di preferenza a parità di titoli assume rilievo nell'ambito della quota di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, è da considerare ai fini della posizione dei riservatari nei posti dedicati e nella graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari.

La quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge, atteso che, in base alle indicazioni della predetta legge 25/2011, l'aliquota dell'articolo 3 della legge 68/1999 è da riservare esclusivamente ai disabili. Resta fermo quanto già precisato relativamente alla possibilità per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 68/1999 di accedere alla riserva dell'articolo 3 della stessa legge, con priorità rispetto agli altri riservatari.

6.3.2 ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per le altre Amministrazioni, il reclutamento delle qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avviene nelle stesse modalità previste per i Ministeri: il richiamato articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di una serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire.

Per le Amministrazioni diverse dai Ministeri, l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 non prevede la possibilità di coprire anche le qualifiche alte con la modalità della chiamata nominativa. Pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le predette Amministrazioni, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001, procedono con concorso, fermo restando che, come già detto, i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

delle quote d'obbligo. Come per i Ministeri la quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge.

Resta fermo quanto evidenziato in ordine alle graduatorie concorsuali nel paragrafo 4.5.1.

Anche relativamente alle assunzioni effettuate con tale modalità assunzionale vale il limite delle vacanze di posti nella dotazione organica delle qualifiche da ricoprire.

Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407

7 LE VITTIME DEL DOVERE

Per la categoria delle vittime del dovere è utile il riferimento all'articolo 1, comma da 562 a 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell'articolo 1, in particolare, individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo che per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

I soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge 466/1980 sono i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.

Altresì, il comma 564 dell'articolo 1 della predetta legge 266/2005 equipara ai soggetti di cui al comma 563, come sopra richiamati, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Il comma 562 dell'articolo 1 della più volte richiamata legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere dal 2006.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'estensione dei benefici determina, in riferimento al contesto, l'applicazione al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, delle vittime del dovere delle norme sul collocamento obbligatorio già descritte nella seconda sezione.

Altresì, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Tra i benefici già previsti rientra inoltre quello dell'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal predetto articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 *"al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi"*.

7.1 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Come detto, il comma 562 dell'articolo 1 della legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite.

Relativamente alle modalità assunzionali, si rinvia pertanto al paragrafo 6.3 della sezione seconda e al paragrafo 4.2 della sezione prima della direttiva. Tale rinvio è da considerare utile anche rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi del predetto articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il seguente regime:

a) Ministeri:

- chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, nei profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o nella posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto;

b) altre Amministrazioni:

- qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, con le modalità previste per i Ministeri;
- qualifiche alte, per cui è richiesto un requisito per l'accesso dall'esterno superiore alla scuola dell'obbligo, fermo restando che i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8 I CADUTI SUL LAVORO

In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti sul lavoro la legge 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell'articolo 3, estende le norme sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla predetta legge 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 come detto nei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per le considerazioni relative alla quota di riserva appositamente dedicata. Chiaramente, tuttavia, la tutela che scaturisce dall'equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è più favorevole.

Per le modalità assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1

9 I testimoni di giustizia

Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia.

L'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*", prevede l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

In base alla medesima previsione normativa, alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.

Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.


Si rinvia al decreto interministeriale in corso di definizione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Conclusioni.

Alla luce di quanto evidenziato con la presente direttiva, si ribadisce l'importanza del rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie e sul ricorso a forme di collocamento mirato che consentano di inserire i soggetti con disabilità nel mondo del lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico degli stessi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giulia Bongiorno





Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 16001/149/2/(2)

Roma, 18 giugno 2019

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDE

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Principi in terna di 1) Prescrizione decadenza del diritto ai benefici; 2) Requisiti soggettivi dei destinatari; 3) Istruttoria e accesso agli atti; 4) Certificazione prefettizia dello *status* di vittima.

La decisa azione di contrasto dello Stato nei confronti del terrorismo anche internazionale e avverso la criminalità organizzata di tipo mafioso non ha potuto evitare il prezzo sempre troppo alto di vittime civili e innocenti, con il doloroso corollario di drammi esistenziali e sofferenze familiari.

Questa Amministrazione interviene da tempo con una significativa e consapevole opera di sostegno in termini morali ed economici. dei soggetti colpiti da quei delitti compiuti contro le stesse ragioni d'essere dello Stato.

In questo ambito è sempre più avvertita la necessità di operare con doverosi criteri di equità sostanziale, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dell'evidente e dominante interesse pubblico a che vengano individuate, salvaguardate e indennizzate le vittime effettive di atti terroristici o di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Appare quindi opportuno delineare con particolare nitidezza alcuni principi cardine della materia, al fine di evitare valutazioni fuorvianti o strumentalizzazioni, anche mediatriche.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

→ PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL DIRITTO AI BENEFICI

Il conseguimento dei benefici riconosciuti dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione di questo Ministero in favore delle vittime civili del terrorismo e delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso richiede necessariamente un'istanza di parte.

Le istanze di accesso ai benefici devono essere preliminarmente esaminate alla luce della sussistenza dei requisiti formali di procedibilità e ammissibilità delle stesse dovendosi valutare, in particolare, se sussistono cause di decadenza o di prescrizione del diritto.

L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici non è compatibile infatti con una situazione nella quale il titolare di un diritto di una facoltà non se ne avvale per il periodo di tempo stabilito dalla legge.

Il potenziale titolare dei benefici incorre nel termine di prescrizione ordinaria decennale: vertendo infatti nel campo dell'esercizio di un diritto trovano applicazione l'art. 2934 e.e., che prevede, in generale, che ogni diritto si estingue per prescrizione, e l'art. 2946 e.e., in base al quale i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Si richiama inoltre il termine di decadenza di cui all'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 23 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 per il quale *"gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza"*.

Giova rammentare che sino all'11 dicembre 1998, data di entrata in vigore di ulteriori norme in materia (legge n. 407/1998), è stato vigente il termine biennale di decadenza, che quindi deve essere tenuto in considerazione per la valutazione della procedibilità delle istanze da parte delle vittime civili del terrorismo (per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 fino all'11 dicembre 1998) e delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso (per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 1990 fino all'11 dicembre 1998).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

→ REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI

Nell'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti i benefici assume particolare rilievo l'art. 9-bis della legge n. 302/1990 in base al quale *"Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari"* che si riferisce tanto alle vittime degli atti terroristici quanto a quelle di reati di stampo mafioso. Detta disposizione è ribadita, in riferimento alle sole vittime della criminalità organizzata dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. b) della legge n. 186/2008.

Il citato art. 9-bis fa espresso rinvio alle disposizioni che ammettono l'elargizione a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso e che risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. La *ratio* di questa duplice limitazione risponde all'evidente esigenza dello Stato di cautelarsi rispetto a indebite elargizioni di denaro pubblico non solo nei confronti di soggetti che siano stati condannati per reati di terrorismo e di stampo mafioso, ma anche nei confronti di quanti, più in generale, non siano estranei ad ambienti delinquenziali, circostanza che si ritiene integrata anche in presenza di reati di delinquenza comune, la cui commissione denota in modo evidente la contiguità o la frequentazione di ambienti delinquenziali.

L'estraneità a determinate categorie di reati e ad ambienti delinquenziali vale anche nei confronti del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, secondo quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206.

L'assenza dei prescritti requisiti oggettivi inficia la stessa ragione d'essere di un ausilio finanziario da parte dello Stato per ragioni di solidarietà e in presenza di fenomeni particolarmente gravi in cui siano stati coinvolti oggetti incolpevoli o che all'attività criminosa si siano opposti: come ritenuto in giurisprudenza, non è necessario che eventuali responsabilità della vittima trovino sostegno in definitive decisioni dell'autorità giurisdizionale, ma è sufficiente che da precedenti attività investigative e da altri atti in possesso dell'Amministrazione emergano rapporti di contiguità e/o frequentazioni idonei a inficiare la condizione di totale estraneità ad ambienti con propensione ad attività delittuose.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

→ ISTRUTTORIA E ACCESSO AGLI ATTI

Tutte le Prefetture svolgono un ruolo di fondamentale importanza in relazione all'istruttoria delle richieste dei benefici previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime civili del terrorismo e delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

L'istruttoria riveste estrema delicatezza e deve essere svolta con assoluta meticolosità e attenzione, pur nella speditezza delle necessarie verifiche accertative, al fine di consentire che le provvidenze pubbliche siano tempestivamente riconosciute solamente in favore delle effettive vittime innocenti, o dei loro superstiti aventi realmente diritto.

Il parere che i Prefetti debbono emettere (art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 510/1998) deve necessariamente tener conto sia dei requisiti formali della domanda (ricevibilità, procedibilità, ammissibilità), sia dei requisiti sostanziali, oggettivo e soggettivi, della stessa.

Agli interessati, o ai loro legali rappresentanti per i quali risulti agli atti il conferimento della delega, è riconosciuta la facoltà di richiedere informazioni solamente con riguardo alla pratica concernente gli stessi potenziali beneficiari, sulla quale è stato invocato il diritto di accesso, direttamente alla Prefettura che cura il caso: la richiesta di esercizio del diritto di accesso deve essere riscontrata necessariamente alla luce del d.P.R. n. 352/1992 e del decreto del Ministero dell'interno n. 415/1994 concernenti la disciplina delle categorie di documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso, informando tempestivamente questa Amministrazione Centrale che è titolare del procedimento amministrativo.

Si rammenta, infine, che, a norma dell' art. 2, comma 4 della legge n. 241/1990, il termine massimo per la conclusione dell'intero procedimento amministrativo è di 180 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda e che di esso devono tenere debito conto codeste Prefetture nell'esercizio dei propri adempimenti. Ne consegue che il mancato tempestivo invio, da parte di codeste Prefetture, della documentazione istruttori a completa ed esaustiva, unitamente a tutte le necessarie informazioni, procedurali e di merito, può esporre l'Amministrazione a fondate doglianze e financo a censure di omissione di atti d'ufficio.

→ CERTIFICAZIONE PREFETTIZIA DELLO STATUS DI VITTIMA

Gli articoli 9, comma 2 della legge n. 302/1990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 407/1998, e 19 e 20 del D.P.R. n. 510/1999, che disciplina no il rilascio della certificazione



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

prefettizia dello *status* di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata di tipo mafioso, non sono stati abrogati dalle norme in tema di documentazione amministrativa e continuano a trovare applicazione: siffatta certificazione infatti non è ricompresa tra gli atti oggetto di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'interessato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, bensì, al contrario, deve essere rilasciata dalle competenti Prefetture su istanza di parte e soltanto a coloro ai quali sono stati concessi, con decreto di riconoscimento emesso dalla competente Amministrazione Centrale, i benefici economici della speciale elargizione (legge n. 302/1990 e s.m.i.) e/o dell'assegno vitalizio (legge n. 407/1998) e dello speciale assegno vitalizio (leggi n. 206/2004 e n. 244/2007).

Si tratta, in fatti, di una certificazione avente valore costitutivo dello *status* oggetto della certificazione stessa: in altri termini, prima e in assenza del rilascio della certificazione prefettizia, non sussiste in capo all'interessato alcuno *status* di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata di tipo mafioso.

La certificazione deve esattamente rispettare le modalità e il contenuto indicato dagli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 510/1999: tra l'altro, in particolare, ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione dell'attribuzione, anche provvisoria, dei benefici al prefetto della provincia di residenza dell'interessato (art. 19, comma 3), il quale provvede, sulla base del provvedimento di attribuzione (art. 20, comma 1); tali certificazioni, adottate sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro modificabilità per effetto delle ulteriori fasi del processo (art. 20, comma 3).

La certificazione prefettizia attestante lo *status* di vittima, se da un lato presuppone l'avvenuta emanazione del decreto ministeriale di attribuzione delle principali provvidenze economiche, dall'altro costituisce il presupposto per ulteriori e aggiuntivi benefici, economici e non economici, riconosciuti da altri Ministeri e Istituti (quali, tra gli altri, i benefici pensionistici riconosciuti dall'INPS e l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio), sicché risulterà tutt'altro che ininfluenza la sussistenza dell'assoluta certezza circa l'avvenuto ed effettivo riconoscimento dello *status* di vittima, a seguito del quale l'interessato può vantare il diritto ai citati benefici aggiuntivi.

Infine, non è inutile sottolineare che, in relazione a uno specifico evento, un soggetto può essere vittima o di terrorismo o di criminalità organizzata di tipo mafioso, a seconda della oggettiva qualificazione dell'evento stesso, ma non di entrambe le fattispecie.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Quanto sopra considerato, si invitano le *Prefetture* a porre rimedio laddove eventualmente abbiano autorizzato o utilizzato l'autocertificazione di *status* di vittima.

.....

La materia delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata di tipo mafioso e di tutte le provvidenze e i benefici erogati dallo Stato in loro favore è particolarmente delicata, essendo improntata a finalità solidaristiche di garanzia e di tutela delle vittime, rispetto a cui è senz'altro necessaria una più alta soglia di attenzione nell'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento di tale *status* e per il conseguente accesso agli ulteriori aggiuntivi benefici, economici e non economici, previsti dalle disposizioni normative in materia.

Si confida nella consueta, preziosa collaborazione della SS.LL. per la corretta applicazione dei principi suesposti, affinché si rendano interpreti dei sentimenti di gratitudine e solidarietà dei cittadini nei confronti delle vittime, nell'ottica del rispetto del principio di legalità e dei criteri di economicità, efficacia e imparzialità che orientano l'attività amministrativa.

IL CAPO DI GABINETTO
F.to Piantedosi